

IL RAVVEDIMENTO OPEROSO

LE SANZIONI APPLICABILI DAL CONTRIBUENTE IN CASO DI RAVVEDIMENTO OPEROSO (art. 13 D.Lgs. n. 472 del 1997)

TERMINE PER EFFETTUARE IL RAVVEDIMENTO	RIDUZIONE SANZIONE	SANZIONE APPLICATA
Entro 14 giorni dal termine previsto per il versamento	1/10 del 15%	0,1 % giornaliero (1/15 del 15% per giorno di ritardo)
Entro 30 giorni (dal 15° al 30°giorno) dal termine previsto per il versamento	1/10 del 15%	1,5%
Entro 90 giorni (dal 31° al 90°giorno) dal termine previsto per il versamento ovvero dal termine di presentazione della dichiarazione se si tratta di regolarizzazione di omissioni o di errori commessi in dichiarazione	1/9 del 15%	1,67%
Entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione	1/8 del 30%	3,75%

Si ricorda che per il perfezionamento del ravvedimento il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente al pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il tasso legale da applicare per il calcolo degli interessi è pari allo 0,3% annuo (D.M.13 dicembre 2017)